

**Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-003070/2026
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

Dario Tamburrano (The Left), Carolina Morace (The Left), Gaetano Pedulla' (The Left)

Oggetto: Trasposizione della direttiva anti-SLAPP in Italia

La legge 17 marzo 2026, n. 36, delega il governo al recepimento della cosiddetta "direttiva anti-SLAPP"¹, il cui termine di recepimento è scaduto il 7 maggio 2026².

Il 2 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo³. L'articolo 3 del decreto limita l'ambito di applicazione della normativa ai soli procedimenti civili e commerciali con carattere transfrontaliero, contrastando con quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione europea⁴ e dalla risoluzione del parlamento europeo dell'aprile 2026⁵. Il comma 3 specifica inoltre che "un procedimento promosso davanti all'autorità giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore che il convenuto sono domiciliati in Italia", deviando dall'articolo 5 e dal considerando 30 della direttiva, che stabiliscono che il giudice deve anche valutare che "tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro".

L'articolo 17 prevede inoltre che le disposizioni del decreto si applichino ai soli procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Le disposizioni dell'articolo 3 dello schema sono conformi all'articolo 5 della direttiva, particolarmente rispetto alla nozione di implicazioni transfrontaliere?
2. La disciplina transitoria prevista dall'articolo 17 è compatibile con gli obblighi derivanti dalla direttiva?
3. È necessario adottare ulteriori iniziative, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, qualora il testo definitivo non risulti conforme al diritto europeo?

Presentazione: 22.7.2026

¹ Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), detta anti-SLAPP in quanto mira a contrastare tali azioni (in inglese dette appunto SLAPP, ovvero "Strategic Lawsuits Against Public Participation").

² Articolo 22 della direttiva.

³

<https://documenti.camera.it/apps/nuovoSito/attiGoverno/schedaLavori/getTesto.ashx?leg=XIX&file=0424.pdf>.

⁴ Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"). Si veda il paragrafo 4.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla relazione sullo Stato di diritto 2025 della Commissione. Si vedano i paragrafi 72 e 73.